

REGOLAMENTO (CEE) N. 2015/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1988

che sospende la fissazione anticipata dell'integrazione per i piselli, le fave e le favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per detti prodotti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 2, primo comma,

considerando che l'articolo 6 bis, del predetto regolamento contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata dell'integrazione, qualora vi sia sul mercato una situazione che possa comportare una perturbazione del normale smaltimento dei prodotti raccolti nella Comunità;

considerando che, data l'incertezza che regna sui mercati, il mantenimento del regime attuale rischia di dar luogo a operazioni speculative per i piselli, le fave e le favette;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata dell'integrazione per i prodotti di cui trattasi nonché, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione ⁽⁵⁾, non rilasciare i titoli per i quali la domanda è pendente;

considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata dell'integrazione per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è sospesa dall'8 al 15 luglio 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.